

DISEGNO DI LEGGE N° 35

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 146/A III<sup>a</sup> Legislatura

"PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 29/6/1981.

*lil*

PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE  
DELL' INFORMAZIONE

PRIMO INTERVENTO

*li.2*

ART. 1

La Regione Puglia - in attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

*lir*

ART. 2

In attesa di una legge organica nel settore anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audio-visivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art.42 del DPR 616/1977 e dalle leggi regionali n.42 e 43 del 12.5.1980 promuove un piano di intervento per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole medie di 1° e 2° grado statali, non statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato nonchè nei centri di formazione professionale, riconosciuti e finanziati dalla Regione.

liq

ART. 3

Alle scuole i cui Consigli di istituto ovvero i capi di istituto faranno richiesta al Presidente della Regione, saranno assegnati i fondi necessari per l'abbonamento per sei mesi a due quotidiani e due periodici per classe, di cui almeno un quotidiano e un periodico scelti tra quelli pubblicati in Puglia o, almeno, registrati presso i Tribunali della Regione.

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo le modalità di cui al comma precedente e del numero delle classi interessate.

llil

ART. 4

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approverà il piano di finanziamento e procederà ad assegnare - secondo le disponibilità di bilancio - un uguale numero di abbonamenti per ciascuna scuola in proporzione alle richieste.

Nel piano possono anche essere previste eventuali iniziative di supporto ai fini della migliore attuazione delle finalità sperimentali della legge, ivi comprese azioni di aggiornamento dei docenti effettuate d'intesa con l'Ordine dei Giornalisti e con l'I.R.R.S.A.E.

*li'*

ART. 5

I Consigli o i capi d'Istituto entro il 30 settembre dell'anno successivo inviano una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta regionale che redige entro il 30 novembre dello stesso anno una relazione che invia al Consiglio regionale ed agli Organismi scolastici.

*lit*

ART. 6

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 1500 milioni da prelevarsi sul cap.

Per gli anni scolastici successivi al 1981/82, la spesa troverà copertura nei bilanci annuali e pluriennali della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 8.7.81

*lit*